

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/1940 DELLA COMMISSIONE

del 6 ottobre 2016

relativa allo stabilimento di condizioni di mercato per i servizi di navigazione aerea di terminale nel Regno Unito a norma dell'articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) n. 391/2013*[notificata con il numero C(2016) 6336]***(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 550/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sulla fornitura di servizi di navigazione aerea nel cielo unico europeo («regolamento sulla fornitura di servizi») ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 1,visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 391/2013 della Commissione, del 3 maggio 2013, che istituisce un sistema di tariffazione comune per i servizi di navigazione aerea ⁽²⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 391/2013 istituisce un sistema di tariffazione comune per i servizi di navigazione aerea. A norma dell'articolo 3, paragrafo 1, di detto regolamento, gli Stati membri possono decidere che uno o più servizi di navigazione aerea presso i terminali siano soggetti a condizioni di mercato. In tal caso si applicano le disposizioni del predetto regolamento, ma in merito a tali servizi gli Stati membri coinvolti possono decidere di non adottare le misure di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere da a) a d).
- (2) Il 6 maggio 2015 le autorità del Regno Unito hanno informato la Commissione della decisione di tale Stato membro secondo la quale i servizi di navigazione aerea di terminale negli aeroporti della zona tariffaria di terminale B sono soggetti a condizioni di mercato. I suddetti servizi sono prestati presso nove aeroporti nel Regno Unito, ovvero Heathrow, Gatwick, Stansted, Luton e London City a Londra, e gli aeroporti di Birmingham, Manchester, Glasgow e Edimburgo.
- (3) Le autorità del Regno Unito hanno presentato una relazione sul contenuto e sui risultati della valutazione rispetto alle condizioni dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 391/2013, sul quale si basa la decisione del Regno Unito. Su richiesta della Commissione le suddette autorità hanno presentato ulteriori elementi di prova, compresi i documenti di gara, il 2 ottobre 2015. La Commissione ha verificato le informazioni fornite dalle autorità del Regno Unito.
- (4) Dalle informazioni fornite risulta che la valutazione effettuata dalle autorità del Regno Unito comprende una consultazione dei rappresentanti degli utenti dello spazio aereo, a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 391/2013, nonché di altre parti interessate, quali gli operatori aeroportuali e i fornitori di servizi di navigazione aerea.
- (5) Dalle informazioni trasmesse risulta inoltre che nel mercato della navigazione aerea di terminale del Regno Unito interessato esistono condizioni di mercato. La relazione di valutazione dimostra in particolare che le condizioni di cui all'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 391/2013 sono soddisfatte, anche per quanto riguarda gli aeroporti della zona tariffaria di terminale B per i quali la procedura d'appalto non si è ancora svolta, ma è prevista per il futuro, tenendo presente che, per poter considerare stabilite le condizioni di mercato, la procedura d'appalto non deve necessariamente essersi svolta entro il periodo di riferimento.

⁽¹⁾ GUL 96 del 31.3.2004, pag. 10.⁽²⁾ GUL 128 del 9.5.2013, pag. 31.